

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 1° DICEMBRE 1970

(56^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 787, 788, 790 e <i>passim</i>
BARDI	801, 802
COPPOLA	789, 790, 791 e <i>passim</i>
FENOALTEA	788, 789, 790 e <i>passim</i>
FOLLIERI, relatore	788, 789, 790 e <i>passim</i>
LISI	798
LUGNANO	802
MARIS	789, 790, 791 e <i>passim</i>
PELLICANI, sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia	792, 793, 795 e <i>passim</i>
PETRONE	791
TROPEANO	791, 792, 796 e <i>passim</i>
ZUCCALÀ	802

La seduta ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Coppola, Fenoaltea, Follieri, Lisi,

Lugnano, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Dal Falco, Falcucci e Leone, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Bernardinetti, Murmura e Genco.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Riprendiamo l'esame degli articoli, sospeso nella seduta precedente all'articolo 63.

F O L L I E R I , *relatore*. Propongo di passare direttamente all'esame del capo terzo del titolo VI e di accantonare gli articoli da 63 a 74.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Iniziamo pertanto l'esame degli articoli del Capo III.

CAPO III

Visite agli istituti

Art. 75.

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari non possono essere visitati senza autorizzazione del Ministero.

L'autorizzazione non occorre per:

a) i Ministri, i Sottosegretario di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

b) il presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonchè i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

c) ogni altro magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

e) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

f) il prefetto della provincia;

g) il medico provinciale;

h) il questore della provincia;

i) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

l) l'ordinario diocesano;

m) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di

cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti nell'esercizio del loro ministero nonchè i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

F O L L I E R I , *relatore*. In definitiva, in quest'articolo vi è una larga indicazione delle persone che possono visitare gli istituti penitenziari senza alcuna autorizzazione e di altre persone che, invece, debbono richiedere l'autorizzazione del direttore per visitare le carceri ed esercitarvi anche alcune mansioni, dato che qui si parla, per esempio, dei ministri del culto cattolico e degli altri culti ammessi. Si tratta di un articolo nel quale si potrebbero aggiungere altre persone o togliere alcune di quelle indicate.

F E N O A L T E A . Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione di forma, cioè alla lettera c) ritengo sia più opportuno dire: « ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni », invece che: « ogni altro magistrato nell'esercizio delle sue funzioni », altrimenti si potrebbe intendere, per esempio, che un magistrato il quale esercita in Sicilia può visitare il carcere giudiziario di Torino.

F O L L I E R I , *relatore*. Ha ragione; è più esatto dire: « ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni ». Concordo nel modificare in tal senso il testo di cui alla lettera c).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea ed accolto dal relatore, tendente a sostituire alla lettera c) le parole: « nell'esercizio » con le altre: « per l'esercizio ».

(È approvato).

M A R I S . Tra le persone che possono accedere agli istituti penitenziari senza alcuna autorizzazione sono indicati, alla lettera l), l'ordinario diocesano e, alla lettera m), l'ispettore dei cappellani (evidentemente si tratta dei cappellani delle carceri, non di quelli militari), mentre i ministri degli altri culti per accedere alle carceri debbono richiedere l'autorizzazione del direttore.

F O L L I E R I , *relatore*. Nell'ultimo comma è detto che anche i ministri del culto cattolico debbono richiedere l'autorizzazione del direttore per accedere alle carceri.

M A R I S . Sì, ma non l'ordinario diocesano, che è pure un ministro del culto cattolico. Io vorrei una spiegazione di questa differenza di trattamento. Posso capire che l'autorizzazione non sia prescritta per l'ispettore dei cappellani, in quanto l'ispettore dei cappellani fa parte dell'organizzazione carceraria (in ogni carcere c'è un cappellano); ma ho l'impressione che per l'ordinario diocesano ci sia un trattamento di favore.

F E N O A L T E A . Poichè vi sono dei sacramenti che possono essere impartiti soltanto dall'ordinario diocesano (la cresima per esempio), bisogna modificare il testo, come abbiamo fatto prima alla lettera c) per i magistrati, e dire: « l'ordinario diocesano per l'esercizio delle sue funzioni » o qualcosa di simile, cioè: « per l'esercizio del suo ministero ».

C O P P O L A . Però la dizione letterale non può autorizzare un'interpretazione estensiva. Qui infatti è detto « l'ordinario diocesano », non « gli ordinari diocesani ». Comunque concordo nel completare l'espressione dicendo: « l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero ».

M A R I S . Io non vorrei che ci fosse una violazione della parità, almeno nelle condizioni concrete nelle quali i ministri dei vari culti operano. Secondo me, bisognerebbe estendere la possibilità di visitare le carceri senza autorizzazione anche a coloro che

sono alla sommità delle gerarchie negli altri culti; altrimenti bisogna mettere l'ordinario diocesano del culto cattolico nella categoria di coloro che devono richiedere l'autorizzazione del direttore.

C O P P O L A . Non bisogna dimenticare che, per i cattolici, tra le opere di misericordia corporale c'è anche la visita ai carcerati. L'ordinario diocesano può visitare le carceri anche a questo scopo.

F O L L I E R I , *relatore*. Perciò va bene la dizione che è stata proposta: « l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero ».

M A R I S . La visita dell'ordinario diocesano che si reca nel carcere, per esempio, per impartire la cresima, (i carcerati hanno diritto di essere cresimati, se lo desiderano) non rientra tra le opere di misericordia, ma si riferisce invece ad un funzione specifica del vescovo. Io vorrei sapere se i ministri degli altri culti, per esempio il rabbino capo e il vescovo presbiteriano, hanno simili funzioni.

C O P P O L A . Siccome la maggioranza della popolazione italiana è cattolica e conseguentemente anche la maggioranza dei detenuti è cattolica, nelle carceri c'è normalmente una cappella per l'esercizio del culto cattolico e allo stato attuale l'ordinario diocesano, tra le altre mansioni, ha anche quella di fare la visita apostolica periodica per controllare se la cappella è tenuta bene o meno e come vi si esercita il culto; quindi, la visita alle carceri rientra nelle sue funzioni. Io non so se esistano analoghe esigenze anche per gli altri culti, il cui esercizio è consentito; non pare comunque che finora tali esigenze siano state avvertite.

M A R I S . Però, per correttezza, se vogliamo realizzare una posizione di uguaglianza tra i vari culti, dobbiamo mettere l'ordinario diocesano nella categoria dei ministri del culto cattolico e degli altri culti nell'esercizio del loro ministero, di cui si parla nell'ultima parte dell'articolo, e che per accede-

de agli istituti di pena devono richiedere l'autorizzazione del direttore. Così non verrebbe alterata l'armonia dell'articolo 75, il quale nella prima parte indica coloro che possono accedere agli istituti carcerari senza autorizzazione, in virtù della loro carica, che reca in sè, come funzione, anche la visita alle carceri (Ministri, Sottosegretari di Stato, membri del Governo, componenti del Consiglio superiore della magistratura, presidente della Corte d'appello, procuratore generale della Repubblica, eccetera); nell'ultimo comma, invece, la norma indica coloro che accedono agli istituti penitenziari per compiti specifici.

Quindi, suggerirei di modificare l'ultimo comma dell'articolo così: « Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, l'ordinario diocesano e i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti nell'esercizio del loro ministero, eccetera ».

F O L L I E R I , *relatore*. Ma in tal caso è inutile citare l'ordinario diocesano, perchè anche questo è un ministro del culto cattolico.

M A R I S . Allora sopprimiamo del tutto l'indicazione dell'ordinario diocesano. Non vorrei che essa avesse sapore di disuguaglianza, di un trattamento diverso rispetto ai ministri degli altri culti. I cittadini non debbono avere un trattamento diverso a seconda della loro religione. Non vorrei che in questa norma attuassimo inconsapevolmente una disuguaglianza, violando così un principio costituzionale.

C O P P O L A . Io comprendo lo spirito che anima il collega, ma vorrei fare un'osservazione. In quest'articolo — come si rileva dalla relazione — si vuol attuare un adeguamento per quanto riguarda le nuove cariche introdotte dalla legislazione più recente: i componenti del Consiglio superiore della magistratura, per esempio, prima non c'erano.

L'ordinario diocesano era compreso anche prima, ma in proposito ci potrebbe essere qualche norma del Concordato che prevede

appunto la possibilità, per l'ordinario diocesano, di visitare le carceri; e allo stato attuale il Concordato è legge dello Stato. Io direi di non essere troppo precipitosi e superficiali nell'eliminare l'indicazione dell'ordinario diocesano in questo articolo.

M A R I S . No, non c'è nulla nel Concordato a questo proposito.

F E N O A L T E A . Io non sono, in ordine al trattamento di uguaglianza per i cittadini, meno sollecito del senatore Maris, però penso di poter tranquillizzare il collega in questo senso. Nella religione cattolica ci sono degli atti riservati al vescovo, il quale non è un sacerdote come tutti gli altri, ma è investito di un carattere sacro particolare. Nelle altre religioni ed anche nelle altre confessioni cristiane non c'è — a meno che io lo ignori — qualcosa di simile. Il rabbino capo, per esempio, non è un capo *in sacris* ma semplicemente un capo amministrativo e un capo docente: non è che compia degli atti a lui riservati, che non possono essere effettuati dagli altri rabbini. Anche nelle confessioni protestanti, salvo quella episcopale, non c'è gerarchia; non c'è insomma un capo che possa essere assimilato al vescovo cattolico.

Io suggerirei di accogliere la formula da me già proposta, nel senso di restringere le visite dell'ordinario diocesano agli atti del suo ministero. Lo spirito di uguaglianza che anima il collega Maris anima anche me, ma in pratica non vedo come si possa realizzare una parità in questo caso.

P R E S I D E N T E . In aggiunta alle osservazioni del senatore Fenoaltea, che trovo giustissime, desidero rilevare che ci sono anche motivi istituzionali, inerenti al fatto che in ogni carcere c'è una cappella. L'ordinario diocesano ha funzioni di governo nell'ambito della Chiesa cattolica; il che comporta anche funzioni di sorveglianza dei cappellani e del culto esercitato nelle carceri. Naturalmente il vescovo non andrà negli istituti penitenziari tutti i giorni, evidentemente, ma solo in casi eccezionali.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)56^a SEDUTA (1° dicembre 1970)

C O P P O L A . La differenza tra l'ordinario diocesano del culto cattolico e i ministri in qualche modo di grado superiore degli altri culti sta nel giuramento di fedeltà allo Stato italiano. I vescovi italiani, infatti, giurano nelle mani del Capo dello Stato. Non c'è nessun membro della gerarchia degli altri culti ammessi che compia questa manifestazione di fedeltà alla Repubblica.

P R E S I D E N T E . Bisogna considerare soprattutto il fatto che nelle altre religioni non esiste un personaggio che abbia le funzioni dell'ordinario diocesano.

F O L L I E R I , *relatore*. Senza contare, poi, che i ministri degli altri culti, che hanno l'equiparazione alla posizione nella quale si trova il vescovo nei confronti dei preti cattolici, sono pochissimi. Sono favorevole, perciò, all'emendamento del senatore Fenoaltea tendente ad aggiungere, alla lettera l), dopo le parole: «l'ordinario diocesano», le altre: «per l'esercizio del suo ministero». Qualora, poi, questo emendamento dovesse essere approvato, bisognerà conseguentemente modificare anche l'ultimo comma dell'articolo 75 dicendo, invece che «nell'esercizio del loro ministero», «per l'esercizio del loro ministero».

P R E S I D E N T E . È esatto.

T R O P E A N O . Vorrei far rilevare che, nel momento in cui è stato elaborato il disegno di legge in discussione, le regioni ancora non erano state costituite; ma esse oggi costituiscono un fatto reale, per cui ritengo che anche ai presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali debba essere concessa la facoltà di visitare le carceri.

P R E S I D E N T E . Con l'autorizzazione del direttore del carcere?

T R O P E A N O . No, senza autorizzazione.

F O L L I E R I , *relatore*. Ritengo, onorevole Presidente, che alla lettera a), dopo i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i mem-

bri del Parlamento, si possano anche aggiungere i presidenti dei Consigli e delle Giunte provinciali.

P E T R O N E . Io sarei del parere, invece, di aggiungere: «i membri dei Consigli regionali».

F E N O A L T E A . Ma non è materia, questa, di competenza della regione!

M A R I S . Le regioni hanno competenza in materia di assistenza.

T R O P E A N O . Io insisto per l'inserimento dei presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali.

P E T R O N E . Se si pone la questione dell'inserimento dei membri del Consiglio regionale sono d'accordo, ma se si insiste soltanto per inserire i presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali, allora dovremmo includere anche i presidenti dei Consigli provinciali ed i sindaci, perchè anche questi possono avere necessità di accedere alle carceri per la loro funzione.

C O P P O L A . Possono chiedere l'autorizzazione; certamente nessuno gliela negherà.

P R E S I D E N T E . A mio avviso non esiste un interesse in questo settore, e meno che mai una competenza dei Consigli regionali.

M A R I S . Ritengo che vi sia un interesse sotto il profilo dell'assistenza, perchè l'articolo 117 della Costituzione, se non erro, dice che possono legiferare in tema di assistenza.

P R E S I D E N T E . L'articolo 117 parla soltanto di beneficenza pubblica e di assistenza sanitaria ed ospedaliera. Ora, per poter inserire queste persone, dovrebbe esserci una qualche competenza dell'organo regionale in materia carceraria; dovrebbe esserci un filo conduttore tra l'autorità politica e l'amministrazione carceraria, come esi-

ste per i parlamentari, tanto è vero che ci occupiamo di questa materia, mentre di tale materia mai si occuperanno i Consigli regionali.

FOLLIERI, *relatore*. Dal momento, signor Presidente, che è già previsto in questo articolo l'ingresso nelle carceri, senza autorizzazione, del prefetto della provincia, nonostante che questi non abbia alcuna competenza in questo campo, io non sarei contrario ad accettare l'inserimento dei presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali.

FENOALTEA. Potremmo togliere, allora, il prefetto e mettere il commissario del governo; in tal modo saremmo più in linea con l'ordinamento regionale.

FOLLIERI, *relatore*. Forse sarebbe opportuno inserire anche i commissari del governo presso la regione, oltre i prefetti.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono assolutamente contrario perchè il commissario di governo è l'organo di collegamento tra il governo e l'organo regionale; diversamente l'investiremmo di funzioni di governatore della regione, mentre non lo è.

PRESIDENTE. Vorrei invitare la Commissione a meditare un po' sulle funzioni di questi organi che si vogliono inserire, perchè tutte le categorie elencate nell'articolo 75 hanno indubbiamente una funzione collegata con la materia carceraria, mentre le autorità regionali no.

FOLLIERI, *relatore*. Poichè le regioni sono delle entità politico-amministrative, i presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali possono avere anche un certo interesse a vedere l'andamento delle carceri.

PRESIDENTE. Ma tutto questo a quale funzione dell'organo regionale è collegato?

COPPOLA. Potrebbe essere collegato al fatto che cinque Consigli regionali, se non

erro, possono farsi promotori di iniziative legislative al Parlamento nazionale. Questo potrebbe essere un primo argomento; inoltre, trattandosi di una entità nuova, questo inserimento si può anche giustificare.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non posso nascondere le mie perplessità in ordine a tale questione. Il problema, senatore Tropeano, non è di vedere se i Consigli e le Giunte regionali hanno certe funzioni, ma si tratta di vedere — come giustamente ha ricordato il Presidente — quale funzione esercita la regione in riferimento all'amministrazione carceraria. Indubbiamente non esercita alcuna funzione al riguardo. Pertanto, se accediamo a questo principio, non possiamo fare a meno — come giustamente ha detto il senatore Petrone — di estendere tale facoltà a tutti i membri del Consiglio regionale, ai membri del Consiglio provinciale ed anche ai sindaci. Questo risponderebbe ad un principio democratico, ma non sarebbe funzionale.

Da tutto ciò, ripeto, nascono le mie perplessità. Ad ogni modo mi rimetto alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Tropeano insiste nella sua proposta?

TROPEANO. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti, allora, l'emendamento presentato dal senatore Tropeano, tendente ad aggiungere alla lettera a), dopo le parole: « i membri del Parlamento », le altre: « , i presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali ».

(È approvato).

Ricordo che è stato presentato dal senatore Fenoaltea un emendamento alla lettera l), tendente ad aggiungere, dopo le parole: « l'ordinario diocesano », le altre: « per l'esercizio del suo ministero ».

(È approvato).

In analogia alla modifica apportata con l'emendamento testè approvato, il relatore, senatore Follieri, ha presentato un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma di quest'articolo, le parole: « nell'esercizio », con le altre: « per l'esercizio ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 75 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 76.

(Modalità delle visite)

I visitatori non appartenenti all'Ordine giudiziario o all'Amministrazione penitenziaria sono accompagnati dal direttore o da persona da lui delegata ed è loro vietato trattare alla presenza dei detenuti o degli internati argomenti relativi al comportamento di costoro, alla disciplina e all'ordine interno o che, comunque, possano arrecare turbamento alla vita dell'istituto.

F O L L I E R I , *relatore*. Inspiegabilmente in questo articolo si dice che i visitatori non appartenenti all'Ordine giudiziario o all'Amministrazione penitenziaria sono accompagnati dal direttore o da persona da lui delegata. Io ritengo, invece, che le persone elencate nella lettera a) del secondo comma dell'articolo precedente debbano avere tutte lo stesso trattamento. Non comprendo il motivo per il quale un parlamentare che si rechi nelle carceri per parlare liberamente debba essere scortato dal brigadiere delle guardie di custodia o da un agente.

F E N O A L T E A . In base a questo articolo, se nel carcere del capoluogo del mio collegio elettorale vi è una rivolta, ad esempio, io non potrei intervenire assolutamente, neanche per dire una parola ai detenuti! Questo non ha senso: in definitiva, questa norma impone di visitare le carceri nel più assoluto silenzio. Allora, tanto vale non andarci per niente!

P R E S I D E N T E . Vi è però l'ipotesi opposta: i detenuti non si sono ribellati e il visitatore può incitarli alla rivolta.

Forse lo spirito informatore della norma può essere questo.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che abbia ragione il senatore Fenoaltea: o modifichiamo l'articolo 76 o, addirittura, lo aboliamo.

F O L L I E R I , *relatore*. È evidente che i membri del Governo o i parlamentari devono avere, quanto meno, lo stesso trattamento riservato ai visitatori appartenenti all'ordine giudiziario o all'Amministrazione penitenziaria.

M A R I S . Mi pare che, nel caso specifico, si tratti non di una norma di riguardo per i visitatori, ma di una cautela spinta all'exasperazione.

Sotto un certo punto di vista può essere comprensibile la preoccupazione dell'estensore della norma e può anche essere comprensibile che il visitatore non tratti, alla presenza dei detenuti o internati, di argomenti relativi al loro comportamento. Quando però si dice che ai visitatori non è possibile neanche trattare di argomenti relativi alla disciplina, all'ordine interno o che, comunque, possano arrecare turbamento alla vita dell'istituto, mi pare che si dia al direttore un potere discrezionale troppo ampio ed illimitato.

A mio avviso, è preferibile affidarsi al buon senso dei dirigenti degli istituti di pena e stabilire che i visitatori devono essere accompagnati e basta.

F O L L I E R I , *relatore*. Accogliendo la proposta alternativa dell'onorevole Pellicani, ritengo che quest'articolo dovrebbe essere soppresso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 76.

(È approvata).

TITOLO VII

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

CAPO I

Servizio sociale

Art. 77.

(Centri di servizio sociale)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per la concessione della liberazione condizionale; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti e dei consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

FOLLIERI, relatore. Le sedi degli uffici di sorveglianza di cui al primo comma sono quelle di cui all'allegata tabella A; presso alcuni tribunali, cioè, vi sono uffici di sorveglianza, che riguardano anche le sedi di tribunali vicini.

Inoltre, al secondo comma, si stabilisce che il Ministro di grazia e giustizia può disporre che per più uffici sanitari sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede. È soprattutto importante che i centri di servizio sociale, oltre che svolgere inchieste di carattere generale, possano svolgere inchieste per fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica-

zione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per la concessione della semilibrazione condizionale, di cui all'articolo 63 da noi accantonato.

Infine, il personale di questi centri presta la propria opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

FENOALTEA. In ordine a questo articolo sollevo una riserva di carattere generale: tra le sue norme, infatti, dovranno essere eventualmente inserite le disposizioni che approveremo quando esamineremo gli articoli riguardanti la libertà vigilata, che per il momento abbiamo accantonato.

FOLLIERI, relatore. Potremmo approvare l'articolo 77 condizionatamente alle modifiche che apporteremo all'articolo 63 e seguenti accantonati. Su questo sono d'accordo.

MARIS. Sono d'accordo; è necessario collegare le norme dell'articolo 77 con gli istituti di cui agli articoli 63 e seguenti.

Comunque, sul primo, sul secondo e sul terzo comma non ho obiezioni da fare; per quanto riguarda invece il quarto comma, faccio rilevare che si esclude il centro di servizio sociale dalla possibilità di svolgere indagini sul regime di semilibertà, sulla licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà, sulle licenze per i sottoposti a misure di sicurezza detentive, sulla liberazione anticipata e l'istituto della remissione del debito.

La mia proposta è dunque quella di ampliare i compiti di questi centri facendovi rientrare gli istituti di cui sopra dei quali si parla al Titolo V. Infatti, anche per la remissione del debito potrebbe essere molto utile un'inchiesta sociale per stabilire, ad esempio, le condizioni medie delle famiglie e vedere in quale misura tale remissione potrebbe giovare.

Se poi vogliamo semplificare, nell'articolo 77 dovremmo riferirci solo e genericamente alle « inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per il trattamento penitenziario e post-penitenziario ».

F E N O A L T E A . D'accordo. Poichè all'articolo 77 sono indicate alcune indagini che possono sembrare tassative e che sembrano escludere altre inchieste, allora tanto vale generalizzare.

M A R I S . Il centro è alle dirette dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, però questo comma dà un particolare potere al Magistrato di sorveglianza. Questo potere, a mio avviso, deve essere dato, ma dobbiamo vedere se deve essere monocratico o collegiale.

F O L L I E R I , *relatore*. Potremmo formulare il comma nel modo seguente: « Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per il trattamento penitenziario ».

M A R I S . Ma il trattamento penitenziario non comprende la modificazione della pena!

F O L L I E R I , *relatore*. Il titolo V, capo I, è intitolato precisamente: « Trattamento dei detenuti e degli internati ».

F E N O A L T E A . Adotterei la forma più lata possibile che ci possa consentire di dedicare questo personale, quando ci sarà, a più vasti compiti che potranno essere indicati.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso dovremmo lasciare: « il trattamento penitenziario e post-penitenziario per il reinserimento nella vita libera... ».

P E T R O N E . La preoccupazione del senatore Feonaltea è che possa essere interpretato in senso restrittivo per quanto si riferisce alle norme di condono. Qui si vuole esprimere, invece, un altro concetto e cioè che i centri devono fornire tutti i dati utili relativi a tutte le materie previste e disciplinate al Titolo V, capo I.

F O L L I E R I , *relatore*. Potremmo dire: « ...delle misure di sicurezza e per il tratta-

mento penitenziario come previsto nel capo I, III e IV ».

M A R I S . Formulerei il testo in questo senso: « Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati di cui al titolo V; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive ».

L'ultimo comma resta.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

F O L L I E R I , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Maris, tendente a sostituire, al quarto comma dell'articolo 77, le parole: « per la concessione della liberazione condizionale » con le parole: « per il trattamento dei detenuti e degli internati di cui al titolo V ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 77 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

CAPO II

Assistenza

Art. 78.

(Cassa per il soccorso
e l'assistenza alle vittime del delitto)

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica ed è amministrata con le norme della contabilità di Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 48.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

FOLLIERI, *relatore*. L'articolo 78 prevede la istituzione di una cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e si riferisce, ai fini della sua consistenza patrimoniale, alle differenze tra mercede e remunerazione di cui all'articolo 48. Poichè su questo punto non abbiamo ancora raggiunto una intesa, propongo che questo articolo venga accantonato.

TROPEANO. Sono d'accordo.

MARIS. Anch'io sono per l'accantonamento di questo articolo.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 78 è quindi accantonato.

Art. 79.

(*Consigli di aiuto sociale*)

Il consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del codice penale assume la denominazione di « consiglio di aiuto sociale ».

Detto consiglio, oltre alle attribuzioni previste dal citato articolo 149, ha quella di provvedere al soccorso e alla assistenza alle vittime del delitto in stato di comprovato bisogno.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale.

Il consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i rappresentanti degli enti o associazioni assistenziali, nonché fra persone notoriamente benemerite nel campo dell'assistenza.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel

settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 149 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

4) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 78 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

FOLLIERI, *relatore*. Il consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del Codice penale vigente assume, in base a questo articolo, la denominazione di « consiglio di aiuto sociale ». Al consiglio vengono attribuite nuove mansioni, quali quella di provvedere al soccorso ed alla assistenza alle vittime del delitto in stato di comprovato bisogno.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Viene costituito un consiglio nel capoluogo di ciascun circondario. Lo presiede il procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza...

TROPEANO. Questa presidenza del procuratore della Repubblica mal si concilia

con quello che sarà il nuovo Codice di procedura penale.

FOLLIERI, *relatore*. Sono delle funzioni di carattere amministrativo, e non giurisdizionale, che possono rimanere nelle mani del procuratore della Repubblica, perchè, anche se questi, ai fini del Codice di procedura penale che stiamo elaborando, diviene parte equiparata alle altre parti, tuttavia è sempre un membro dell'Ordine giudiziario.

TROPEANO. Anche su questo si discute molto.

COPPOLA. D'altra parte dobbiamo pure affidarle a qualcuno!

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si possono affidare per lo meno provvisoriamente; si farà poi presto a cambiare quando ci saranno queste riforme!

PRESIDENTE. Se deve essere un magistrato non può che essere il procuratore della Repubblica.

FENOALTEA. Debbo fare una piccola osservazione che attesta però la scarsa accuratezza della redazione di questo disegno di legge. Per la difesa in giudizio la cassa non può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, mentre può avvalersene il consiglio di aiuto sociale. Propongo che sia previsto uguale trattamento sia per la cassa che per il consiglio di aiuto sociale.

FOLLIERI, *relatore*. Potremmo formulare un articolo unico finale, per dire che « gli enti costituiti per aiutare... possono avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ».

FENOALTEA. Io farei un emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 79.

FOLLIERI, *relatore*. Ritengo che per ora sia bene lasciare l'articolo così come è, ma se, esaminando l'articolo 78, ravvisassi-

mo la necessità di dare anche alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, potremmo togliere quest'ultima parte del terzo comma dell'articolo 79 e fare un articolo finale nel quale si dica, all'incirca, che gli enti che hanno personalità giuridica e provvedono al soccorso e all'assistenza alle vittime del delitto si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

F E N O A L T E A . Possiamo anche fare così. Ne ripareremo in sede di discussione dell'articolo 78.

F O L L I E R I , *relatore*. Piuttosto, per quanto riguarda il penultimo comma dell'articolo 79, dove si parla delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale, non mi pare opportuno è stato ancora approvato, a mio avviso, può rimanere.

C O P P O L A . Una cassa per l'assistenza e il soccorso alle vittime del delitto vi sarà sempre; l'unica cosa che rimane in sospeso è il sistema di finanziamento. Quindi, il riferimento all'articolo 78, anche se quest'ultimo non ancora approvato, a mio avviso, può rimanere.

L I S I . Quello che io non mi spiego è perchè si debba introdurre un istituto che provvede al soccorso e all'assistenza alle vittime del delitto proprio in un ordinamento penitenziario.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Un legame c'è: il finanziamento proviene in parte dalla differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai detenuti.

F O L L I E R I , *relatore*. Veramente mi sembra che questo istituto, al cui finanziamento si dovrebbe provvedere con il versamento della differenza tra la mercede e la remunerazione, sia in pericolo. Infatti, oggi si tende ad equiparare il lavoro del detenuto al lavoro del cittadino libero, eliminando qualunque decurtazione sulla mercede che il

detenuto percepisce; verrebbe, dunque, a mancare alla cassa per il soccorso e l'assistenza un mezzo con cui provvedere alla costituzione di un fondo adeguato.

P R E S I D E N T E . Torniamo, però, al problema impostato dianzi, altrimenti travalichiamo e perdiamo il punto di partenza. Dunque, come vogliamo regolarci per la questione ora sollevata dal relatore in merito all'articolo 79?

F O L L I E R I , *relatore*. Tutto sommato possiamo lasciare il riferimento all'articolo 78 per tornarvi sopra, se sarà necessario, in sede di coordinamento.

T R O P E A N O . Io ho invece altre perplessità sulla formulazione della norma, soprattutto per quanto riguarda il quinto comma che recita: « Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica tra i rappresentanti degli enti o associazioni assistenziali, nonchè tra persone notoriamente benemerite nel campo dell'assistenza ». Dovremmo quanto meno prevedere una segnalazione; bisognerebbe dire: « fra i rappresentanti degli enti o associazioni assistenziali da questi designati ».

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Tropeano, ma mi sembra di ricordare, e desidero segnalarlo, che abbiamo già approvato un articolo precedente (nel quale si parla degli enti assistenziali) accogliendo la proposta di alcuni colleghi di sopprimere le parole « e di privati ». Evidentemente, quando in queste norme si parla di enti assistenziali, non si può che fare riferimento a quelli pubblici.

F O L L I E R I , *relatore*. Sì, è vero; all'articolo 30, dove si parla di assistenza alle famiglie, al terzo comma abbiamo soppresso le parole « e di privati ».

T R O P E A N O . Va bene; per tornare, comunque, alla mia proposta potremmo dire: « fra i rappresentanti degli enti assistenziali scelti tra una terna indicata dagli stessi ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il problema principale è quello di vedere verso quali enti e associazioni il procuratore della Repubblica si deve orientare, altrimenti il rischio che si vuole evitare di correre uscirebbe dalla porta, ma rientrerebbe dalla finestra. Togliamo perciò il riferimento alle associazioni assistenziali per parlare di enti pubblici, come all'articolo 30.

P R E S I D E N T E . Per chiarire: parlare soltanto di enti o soltanto di associazioni assistenziali non muta i termini del problema. In campo privatistico la differenza tra ente e associazione, riconosciuti entrambi dallo Stato, è molto sottile: l'ente è una sola persona giuridica, l'associazione invece è l'unione di più persone a cui si riconosce personalità giuridica; ma siamo pur sempre nel campo privatistico. È necessario, dunque, precisare che gli enti a cui si fa riferimento nel testo sono pubblici.

F O L L I E R I , *relatore*. Direi di modificare il comma come segue: « fra i rappresentanti degli enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale », togliendo tutto il resto.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A questo punto direi di togliere anche la parola « rappresentanti » e dire: « tra i designati dagli Enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale », sopprimendo il resto del comma fino al punto.

F O L L I E R I , *relatore*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al quinto comma dell'articolo 79, presentato dal Governo e tendente a sostituire alle parole: « fra i rappresentanti degli enti o associazioni assistenziali, nonchè fra persone notoriamente benemerite nel campo dell'assistenza » le altre: « fra i designati dagli Enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 79 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 80.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede, eccezionalmente, sussidi in denaro o in natura;

8) coordina l'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonchè delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della con-

cessione del diploma al merito della redenzione sociale.

FOLLIERI, *relatore*. È un articolo nel quale sono indicate tutte le attività che può svolgere il consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria. Al punto 7) propongo di sopprimere l'avverbio « eccezionalmente ».

PRESIDENTE. Mettò ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sopprimere al punto 7) dell'articolo 80 l'inciso: « , eccezionalmente, ».

(È approvato).

TROPEANO. Ciò che non capisco è il punto 9) di questo articolo, ove si dice: « segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale ». È una cosa assurda: arriviamo alle raccomandazioni per la concessione del diploma. L'assistenza non deve essere praticata col fine di avere questo riconoscimento dal Ministero.

Propongo perciò la soppressione del punto 9).

FOLLIERI, *relatore*. Sarebbe un errore: molti enti e molte persone si attivano proprio per tale riconoscimento. Io sono per il mantenimento del punto 9).

TROPEANO. Se ci teniamo a che il CIF continui ad accumulare diplomi, allora è un'altra cosa; ma diciamocelo con chiarezza. Ci sono in Italia due o tre enti che fanno collezione di diplomi: tutti gli altri non saranno mai benemeriti della redenzione sociale!

COPPOLA. Ci sono i motuproprio. Io ritengo che il punto 9) possa essere lasciato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo in merito?

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo

è indifferente. Si rimette al giudizio della Commissione.

TROPEANO. Insisto per la soppressione del punto 9).

FENOALTEA. Di questo diploma è la prima volta che sento parlare. In che consiste? Quali sono i meriti che tende a compensare o a riconoscere? Chi lo conferisce? Non sappiamo niente in proposito.

COPPOLA. Sarà poi il regolamento a determinare tutto questo.

FENOALTEA. Ma allora facciamo un articolo a parte, d'un rigo solo, che dica: « È istituito un diploma di benemerenza sociale ».

Io sono lontano da simili cose, ma capisco che un diploma del genere a qualcuno possa far piacere.

FOLLIERI, *relatore*. Manteniamo il testo governativo, giacchè *non nocet*. Quello che non nuoce, va lasciato.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In effetti, talune delle osservazioni formulate su questi diplomi sono giuste; tuttavia, come dice il senatore Follieri, la disposizione non nuoce a nessuno.

TROPEANO. Ma è una norma strarissima, questa, che secondo me deve essere soppressa. Teniamo conto che stiamo redigendo l'ordinamento penitenziario, che è una cosa seria.

Insisto per la soppressione del punto 9).

PRESIDENTE. Allora, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tropeano, tendente a sopprimere il punto 9) dell'articolo 80.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 80 quale risulta con l'emendamento precedentemente approvato.

(È approvato).

Art. 81.

(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al comma settimo dell'articolo 79, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria e della agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 77.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

FOLLIERI, *relatore*. In questo articolo si prevede la costituzione di un comitato di persone, appartenenti ai vari rami dell'organizzazione produttiva — dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato —, il quale dovrà fare tutto il possibile per avviare al lavoro coloro che sono dimessi dal carcere.

A me pare che la finalità sia ottima; quindi il contenuto di questo articolo può essere approvato. Anche per quanto riguarda la rappresentanza delle varie categorie, mi pare che non ci sia nulla da dire, perchè esse sono tutte rappresentate nel comitato.

TROPEANO. Vorrei far osservare che i componenti di questo comitato sono nominati nientemeno che dal procuratore della Repubblica.

Mentre nella revisione del codice di procedura penale la figura del procuratore della Repubblica la stiamo ridimensionando, nell'ordinamento penitenziario la stiamo elevando al vertice di tutte le organizzazioni sociali che verranno create in tale settore.

FENOALTEA. Poichè, oltre ai due rappresentanti dell'agricoltura e dell'artigianato, di questo comitato fa parte anche un rappresentante dei coltivatori diretti, i casi sono due: o eliminiamo quest'ultimo o aggiungiamo anche un rappresentante degli artigiani, che, come i coltivatori diretti, sono lavoratori indipendenti, autonomi. Così, infatti, il settore dell'agricoltura è rappresentato due volte.

BARDI. Meglio togliere il rappresentante dei coltivatori diretti, signor Presidente, per evitare problemi con tutte le altre organizzazioni sindacali.

TROPEANO. Bisognerebbe dire che questi rappresentanti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e non che sono nominati dal procuratore della Repubblica.

COPPOLA. Ma le associazioni sindacali non esauriscono la varietà delle organizzazioni del mondo del lavoro.

BARDI. Nel settore dell'agricoltura, per esempio, oltre alla Coltivatori diretti c'è anche l'Alleanza contadina. Secondo me bastano i quattro esponenti designati dal presidente della Camera di commercio.

PRESIDENTE. Io credo che la Camera di commercio rappresenti gli agricoltori e non i coltivatori diretti. Si tratta di due categorie diverse.

TROPEANO. Leggendo il testo del secondo comma dell'articolo 81 si ha la sensazione che di questo comitato facciano parte essenzialmente i rappresentanti dei datori di lavoro, giacchè i designati dal presidente della Camera di commercio sono rappresentanti dei datori di lavoro dei vari settori;

invece ci devono essere anche i rappresentanti delle categorie dei lavoratori dipendenti, che devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

FOLLIERI, *relatore*. Guardiamo però alla finalità: qui si tratta infatti di assicurare a coloro che vengono dimessi dal carcere un lavoro. Ecco il motivo per il quale questo comitato, che è il comitato esecutivo per assicurare a costoro il lavoro, è costituito, secondo l'attuale dizione, da quattro esponenti dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, da tre rappresentanti dei datori di lavoro, da tre rappresentanti dei prestatori d'opera e da un rappresentante dei coltivatori diretti. In definitiva, in questo caso non si tratta di votare per l'affermazione di determinati principi, ma di stabilire dove e come possano andare a lavorare i detenuti una volta dimessi dagli istituti di pena. Ecco il motivo per il quale la rappresentanza dei datori di lavoro è superiore a quella dei prestatori d'opera.

FENOALTEA. Posso anche capire l'inserimento nel comitato di un esponente dell'artigianato in quanto, effettivamente, l'assistito potrebbe trovare una occupazione presso una bottega artigianale, ma non riesco assolutamente a comprendere come potrebbe utilizzarlo il coltivatore diretto.

FOLLIERI, *relatore*. Non è necessario essere soli nella conduzione dell'azienda agricola per essere considerati coltivatori diretti: nella legge relativa infatti si dice: « prevalentemente soli ». Il coltivatore diretto quindi può anche avere un collaboratore, soprattutto quando non ha figli o questi sono andati a lavorare altrove.

PRESDENTE. In effetti spesso il coltivatore diretto ha bisogno di un aiuto e questo non è un fatto eccezionale, ma un fatto che si verifica di continuo specialmente per l'esodo dei giovani dalle campagne.

ZUCCALA'. Qual'è allora la proposta?

BARDI. Sopprimere il riferimento al rappresentante dei coltivatori diretti.

LUGNANO. Sono favorevole anche io alla soppressione.

TROPEANO. Manteniamo i tre rappresentanti dei datori di lavoro, aggiungendo però, dopo le parole « e tre rappresentanti dei prestatori d'opera », le altre « designati dalle rispettive organizzazioni di lavoro » o le altre « designati dalle organizzazioni sindacali di appartenenza ».

ZUCCALA'. Usiamo allora la dizione adottata nello statuto dei lavoratori e cioè « designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ».

TROPEANO. Forse sarebbe sufficiente dire: « designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative ».

FOLLIERI, *relatore*. La proposta sarebbe allora quella di aggiungere dopo le parole « prestatori d'opera » le altre « designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ».

BARDI. Bisognerebbe inoltre sopprimere il riferimento al rappresentante dei coltivatori diretti.

FOLLIERI, *relatore*. A mio avviso, invece, questo andrebbe mantenuto.

PRESDENTE. Se l'attuale dizione dell'articolo non avesse previsto già questo riferimento, il non inserirlo avrebbe avuto un valore relativo o nessun valore: dato però che l'articolo in esame fa espresso riferimento al rappresentante dei coltivatori diretti il sopprimerlo potrebbe acquistare un significato particolare.

FENOALTEA. Io avevo suggerito l'aggiunta degli artigiani.

PRESDENTE. Ma gli artigiani sono già previsti.

F E N O A L T E A . Solo come esponenti designati dalla Camera di commercio.

F O L L I E R I , *relatore*. Quale relatore mi dichiaro d'accordo sulla opportunità di prevedere che, per i tre rappresentanti dei datori di lavoro e i tre rappresentanti dei prestatori d'opera, la relativa designazione sia operata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, così come suggerito dai senatori Tropeano e Zucalà.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è d'accordo: proporrei addirittura di adottare la seguente formulazione: « designati dalle tre organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale », onde evitare eventuali discriminazioni ed equivoci.

F O L L I E R I , *relatore*. Sarei più propenso a mantenere la dizione precedente per il motivo fondamentale che le organizzazioni sindacali più rappresentative oggi sono tre, ma non si sa quante potranno essere in futuro.

C O P P O L A . Può anche darsi che in futuro ve ne sia una sola dato che si sta andando verso l'unificazione.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Proponendo l'aggiunta della parola « tre » non intendo alludere alle tre attuali organizzazioni sindacali, ma volevo soltanto dire che i rappresentanti di cui trattasi dovevano essere rappresentanti di organizzazioni diverse. Comunque non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Tropeano e Zucalà, tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « dei prestatori d'opera », le altre: « , designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 81 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 82.

(Assistenti volontari)

L'Amministrazione penitenziaria può autorizzare persone benemerite nel campo della assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, alla cura dei rapporti con i familiari e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

(È approvato).

Art. 83.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Il consiglio di aiuto sociale, nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto, svolge le seguenti attività:

1) presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto;

2) provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

(È approvato).

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19.